



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) – ANNUALITÀ 2021 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo

*in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune, **in modalità telematica**, e sono intervenuti i Signori:*

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	P	-
Andria Mariolino	-	A	Fundoni Carla	P	-	Pinna Fabio	P	-
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	P	-
Brianda Mariano G. A.	P	-	Ginesu Francesco	-	A	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	P	-	Rizzu Massimo	P	-
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	-	A	Masala Giuseppe	P	-	Sias Federico	P	-
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	P	-	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	P	-
Demurtas Pietro	P	-	Murru Maurilio	P	-	Useri Laura	P	-
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Ventura Giommaria	P	-
Dettori Marco	-	A	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti tutte le Assessori e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE

Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione della

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore al bilancio e tributi Sardara per l'illustrazione.

L'Assessore al bilancio e tributi Sardara illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Il Presidente poiché nessun Consigliere chiede di intervenire nel dibattito né per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare simultaneamente sulla proposta di deliberazione e sulla richiesta di esecutività immediata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 2182 in data 10 marzo 2021 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 160 del 30 dicembre 2019, (legge di bilancio 2020), articolo 1, comma 738, che stabilisce quanto segue "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., in base al quale "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto degli adempimenti dei contribuenti";
- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 e ss.mm.ii., il quale dispone che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 2 dicembre 2000 n. 388, sia sostituito come a seguire: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che stabilisce quanto segue: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii., che prevede, in ordine alla "tassa rifiuti" e in relazione alla tipologia degli stessi rifiuti, distinti coefficienti di produttività, fissati entro valori minimi e massimi;

CONSIDERATI inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa, contenuti nel prefato D.P.R. n. 158/1999 ove è statuito che l'Ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

TENUTO conto delle deliberazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):

- n. 443 del 31.10.2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021), che per il MTR (Metodo tariffario) per il primo periodo regolatorio conferma l'applicazione della TARI in coerenza con le linee generali definite nel ripetuto D.P.R. n. 158/1999;
- n. 444 del 31.10.2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);

AVUTO riguardo:

- al D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; ciò con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e con la previsione che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile della attività di recupero dei rifiuti stessi;
- all'articolo 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 157/2019, il quale – in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato – prevede l'introduzione di condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, demandando all'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) l'adozione di propri provvedimenti per definire le modalità attuative di tali misure agevolative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, e sulla base dei principi e dei criteri individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

SIGNIFICATO che, non essendo ad oggi ancora emanati nè il prefato D.P.C.M. nè i conseguenti provvedimenti attuativi di ARERA, previsti dall'articolo 57-bis, in considerazione delle gravi difficoltà, indotte soprattutto dall'emergenza COVID, di numerose famiglie, è apparso necessario inserire, nell'ambito della conferente regolamentazione comunale e nelle more delle future decisioni a cura di ARERA, una previsione di riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche con comprovato disagio socio economico;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Dirigente del settore ambiente e verde pubblico n. 4394 del 30.12.2020, inerente: "Servizio sviluppo PEF 2021 secondo i criteri definiti dall'autorità sui rifiuti (ARERA)", è stato affidato alla Ditta GFAmbiente l'incarico per la stesura del PEF (Piano economico finanziario) e delle tariffe Tari 2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25.3.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per l'anno 2021;

SPECIFICATO che all'elaborazione delle tariffe TARI si è proceduto, conformemente ai criteri ARERA, applicando i coefficienti tariffari attraverso un'analisi statistica sulla produzione dei rifiuti, con una ripartizione dei costi tale da mantenere un omogeneo equilibrio delle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, rapportato alla quantità di rifiuti prodotta, al numero delle utenze domestiche/non domestiche e alle superfici presenti in banca dati tributaria, mantenendosi nei limiti dei range fissati dalle allegate tabelle del ricordato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30.4.2019 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 31.3.2021;
- il citato D. Lgs. n. 116/2020, con riferimento ai quali sono escluse dal Piano tariffario comunale alcune categorie di utenze non domestiche, che provvederanno autonomamente al recupero dei rifiuti;

SOTTOLINEATO che si è contenuto comunque al minimo l'incremento tariffario dovuto alla conseguente diminuzione della base imponibile per i motivi precedentemente esposti nonché a seguito del proseguimento del progetto di lotta all'evasione e alla elusione tributaria;

ATTESTATO che la ripartizione dei costi generali del servizio in argomento tra utenze domestiche e non domestiche, alla luce di quanto risulta nella documentazione sopra indicata, risulta essere la seguente:

- utenze domestiche = 50,03%;
- utenze non domestiche = 49,97%;

VISTO il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – Tari (tassa rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.3.2021;

ACCERTATO che la copertura delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, come indicato nel suddetto Piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, pari ad euro 27.475.853,74, è garantita come in appresso:

- euro 26.178.481,95 > proventi dalla tassa rifiuti;
- euro 1.194.499,51 > saldo gestione 2019;
- euro 102.872,28 > entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR);

PRECISATO altresì che andranno ugualmente a dare copertura al PEF anche le previste entrate, di spettanza del Comune di Sassari, derivanti dai contributi ANCI, CONAI + extra CONAI, pari ad euro 176.000,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di determinare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2021 nella misura prevista nell'allegato prospetto;

ACCLARATO che, con l'applicazione delle tariffe qui programmate, è assicurata copertura a quanto indicato nel ripetuto PEF come "Proventi dalla tassa sui rifiuti";

EVIDENZIATO che il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della IUC stabilisce, all'articolo 3, quanto segue:

- la tassa rifiuti (Tari) è determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;
- il versamento della Tari e il numero delle rate sono determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

PRESO atto che l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, inserito dall'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 58/2019, così prevede:

- a decorrere dal 2020 i versamenti dei tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato;

STABILITO che le scadenze Tari per l'annualità 2021 siano fissate come a seguire:

30.06.2021 > prima rata;

31.08.2021 > seconda rata;

30.10.2021 > terza rata;

31.12.2021 > quarta rata;

ATTESO inoltre che, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, rimane inalterata per i contribuenti la possibilità del versamento della TARI in unica soluzione, con scadenza fissata al 30.6.2021;

RITENUTO altresì di determinare le ulteriori scadenze riferite alle iscrizioni e variazioni le cui dichiarazioni siano rese dai contribuenti in corso d'anno, rimanendo pertanto escluse dall'elaborazione della Lista di carico principale, fissando le relative date così come a seguire:

- > 28.02.2022 > versamento unica soluzione;
- > 28.02.2022 – 31.03.2022 > versamenti rateali;

VALUTATA l'opportunità di applicare, a norma del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – Tariffa Tari, le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche:

- articolo 11, comma 1, lettera a) > riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- articolo 11, comma 1, lettera b) > riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e riduzione del 50% per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;

- articolo 11, comma 1, lettera c) > riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- articolo 11, comma 1, lettera d) > riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
- articolo 11, comma 1, lettera e) > riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- articolo 11, comma 1, lettera f) > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- articolo 11, comma 1, lettera g) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- articolo 11, comma 1, lettera h) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche, che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;

RIMARCATO che l'importo delle citate riduzioni, coperto all'interno del Piano tariffario 2021, è stato fissato, in base alle elaborazioni attuali, in euro 595.752,44, ripartiti fra le utenze previste dal nuovo Regolamento comunale all'articolo 11, rapportate per incidenza percentuale e tipologia (riduzioni domestiche distribuite sulle utenze domestiche, riduzioni attività distribuite sulle utenze non domestiche);

RILEVATA la ragionevolezza di approvare le seguenti ulteriori riduzioni, previste dagli articoli 11 e 12 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - TARI, finanziate dalla fiscalità generale mediante risorse disponibili nel bilancio:

- utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 11 lettera a), secondo le modalità indicate all'articolo 12 del citato Regolamento > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;
- utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'articolo 11 lettera b) del citato Regolamento > riduzione del 100%;
- utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'articolo 11 lettera c) del citato Regolamento > riduzione del 100%;
- utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'articolo 11 lettera d) del citato Regolamento > riduzione del 50%;

CONFERMATO che:

- le riduzioni di cui all'articolo 11, lett. b) c) d), del nuovo Regolamento IUC_TARI sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine di cui alla lettera d); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;
- la riduzione di cui agli articoli 11, lettera a), e 12 dello stesso Regolamento è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio; qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procede dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di ex aequo nell'ultima posizione

finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi ex aequo;

RAMMEMORATO il contenuto delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, commi 662, 663 e 664, della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., in forza del quale il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 663 della stessa legge, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- l'articolo 1, comma 666, della citata legge n. 147/2013, per cui è fatta salva l'applicazione del tributo a favore della Provincia;
- l'articolo 38-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, in tema di assegnazione all'Agenzia delle entrate (Struttura di gestione F24) del compito di scorporre, a decorrere dal 1 giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

APPURATO che l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 15 bis comma 1 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, così stabilisce: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

RIFERITO che sulla proposta di deliberazione è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 22.3.2021;
- il parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 19.3.2021;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- la legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160);
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RAVVISATA l'opportunità, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli uffici, di fare propria la proposta di adozione regolamentare come sopra ricostruita e di procedere con urgenza all'approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

VISTO l'esito della votazione espressa in collegamento telematico per chiamata nominale ed accertata con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Luisi, Rizzu e Brianda, presenti 29 (essendo usciti i consiglieri Bisail e Panu), votanti e favorevoli 23, astenuti 5: la consigliera Fundoni e i consiglieri Brianda, Masala, Mascia e Pinna, il Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;
2. di approvare per l'effetto le tariffe della tassa rifiuti (Tari) per l'anno 2021, nella misura di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la copertura delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, come indicato nel conferente Piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, pari ad euro 27.475.853,74 è garantita come in appresso:
 - euro 26.178.481,95 > proventi dalla tassa rifiuti;
 - euro 1.194.499,51 > saldo gestione 2019;
 - euro 102.872,28 > entrate Ministero istruzione università ricerca (MIUR);
4. di precisare altresì che andranno ugualmente a dare copertura al PEF anche le previste entrate, di spettanza del comune di Sassari, derivanti dai contributi ANCI, CONAI + extra CONAI, pari ad euro 176.000,00;
5. di attestare che, con l'applicazione delle tariffe appena approvate, è assicurata copertura a quanto indicato nel PEF di cui nel preambolo, come "proventi dalla tassa sui rifiuti";
6. di specificare che la ripartizione dei costi generali del servizio in argomento tra utenze domestiche e non domestiche, alla luce di quanto risulta nello stesso PEF, risulta essere la seguente:
 - utenze domestiche 50,03%;
 - utenze non domestiche 49,97%;
7. di fissare le scadenze dei pagamenti TARI in quattro rate, come a seguire:
 - 30.06.2021 > prima rata;
 - 31.08.2021 > seconda rata;
 - 30.10.2021 > terza rata;
 - 31.12.2021 > quarta rata;
8. di confermare per i contribuenti, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, la possibilità del versamento in unica soluzione degli stessi pagamenti, con scadenza fissata al 30.06.2021;
9. di stabilire per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della lista di carico principale, le scadenze della TARI come di seguito indicate:
 - 28.02.2022 > versamento unica soluzione;
 - 28.02.2022 – 31.3.2022 > versamenti rateali;
10. di determinare inoltre per l'anno 2021 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa all'interno del Piano tariffario, come già indicato in premessa, ai sensi dei sottoindicati commi dell'articolo 11 del nuovo Regolamento IUC_TARI:
 - articolo 11, comma 1, lettera a) > riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - articolo 11, comma 1, lettera b) > riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e riduzione del 50% per i medesimi locali qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - articolo 11, comma 1, lettera c) > riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - articolo 11, comma 1, lettera d) > riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - articolo 11, comma 1, lettera e) > riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;

- articolo 11, comma 1, lettera f) > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - articolo 11, comma 1, lettera g) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - articolo 11, comma 1, lettera h) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche, che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
11. di autorizzare altresì, per l'anno 2021 le seguenti ulteriori riduzioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio e sempre in ossequio alle previsioni del nuovo Regolamento IUC_TARI:
- utenze domestiche costituite da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 11 lettera a), secondo le modalità indicate all'articolo 12 del citato Regolamento > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;
 - utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'articolo 11 lettera b) del citato Regolamento > riduzione del 100%;
 - utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'articolo 11 lettera c) del citato Regolamento > riduzione del 100%;
 - utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'articolo 11 lettera d) del citato Regolamento > riduzione del 50%;
12. di precisare che:
- le riduzioni di cui all'articolo 11, lett. b) c) d), del nuovo Regolamento IUC_TARI sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine a quelle di cui alla lettera d); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;
 - la riduzione di cui agli articoli 11, lettera a), e 12 dello stesso Regolamento è finanziata dalla fiscalità generale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili nel bilancio; qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procede dando priorità ai nuclei con certificazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di ex aequo nell'ultima posizione finanziabile, le risorse residue sono ripartite per un uguale importo a tutti i nuclei collocatisi ex aequo;
13. di prescrivere che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
14. di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti (Tari) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale provinciale nella misura del 5%;
15. di prendere atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la votazione espressa in collegamento telematico per chiamata nominata ed accertata con l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 29, votanti e favorevoli 23, astenuti 5: la consigliera Fundoni e i consiglieri Brianda, Masala, Mascia e Pinna, il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Il presente atto è adottato in seduta svolta in modalità parzialmente telematica, ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 18/2020 e ss.mm.ii, nonché del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 184475 del 19.11.2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO **MURRU**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **PULEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal

..... al

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE